



Comune di
Porza

MESSAGGIO MUNICIPALE no. 01/2025

riguardante l'abrogazione del Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, dell'ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico e l'approvazione del nuovo Regolamento comunale concernente gli incentivi in favore dell'efficienza energetica, l'impiego delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'ambiente, il benessere fisico e il tempo libero

AL CONSIGLIO COMUNALE DI PORZA

Porza, 03 febbraio 2025

Signor Presidente,
Signore Consigliere e Signori Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e approvazione il nuovo Regolamento comunale concernente gli incentivi in favore dell'efficienza energetica, l'impiego delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'ambiente, il benessere fisico e il tempo libero, che è il frutto del lavoro svolto dalla Commissione speciale in sede di esame della mozione del gruppo IPP e delle considerazioni del Municipio.

In buona sostanza lo scrivente ha deciso di far propria la mozione, con l'accordo del gruppo IPP, redigendo un Messaggio municipale volto a concretizzarla.

Di seguito passiamo in rassegna la bozza di regolamento presentata dalla Commissione speciale e le proposte di modifica municipale, fornendo, per quanto di rilievo, le spiegazioni del caso.

Il Consiglio comunale di Porza, richiamati:

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 186 e segg.;
- il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987, in particolare gli art. 41 e 42 e 44;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia, del 24 febbraio 2021 e successivi decreti;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il regolamento comunale del 19 dicembre 2011;
- **le Linee Guida al Risanamento energetico degli edifici (v. 24.12.2021) della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.**

dispone:

Commento:

Si propone di inserire il riferimento al documento elaborato dalla SPAAS che fornisce un supporto alla richiesta degli incentivi.

CAPITOLO 1

Scopo, beneficiari, autorità competente e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

¹ Con il presente regolamento, il Comune di Porza disciplina l'erogazione di incentivi in favore:

- dell'efficienza energetica;
- dell'impiego delle energie rinnovabili;
- della mobilità sostenibile;
- dell'ambiente;
- del benessere fisico e il tempo libero.

² Definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali.

Commento:

Per facilitare la lettura si suggerisce di modificare l'articolo citando puntualmente i differenti incentivi.

Art. 2 Autorità competente

¹ L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che può avvalersi della collaborazione dei preposti servizi dell'amministrazione comunale oltre che di enti e specialisti esterni.

² In particolare, è competenza del Municipio:

- a. emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b. definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi tramite ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei vari ambiti e in funzione del credito stanziato;
- c. regolare con eventuali ordinanze di applicazione i dettagli e le modalità dell'assegnazione e della determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento.†
- d. ~~pubblicare a scopo divulgativo, in forma anonima, le caratteristiche e i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.~~

³ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo, ~~in forma anonima, le caratteristiche e i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.~~

Commento

L'articolo 2 capoverso 2 lettera d ed il successivo capoverso 3 hanno in buona sostanza il medesimo contenuto. Per questa ragione si propone di eliminare il capoverso 3 sostituendolo con un nuovo capoverso 3 con i contenuti del capoverso 2 lettera d.

Art. 3 Campi di applicazione

¹ Il Comune di Porza può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti ambiti:

- a. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b. risanamento energetico di base su immobili esistenti;
- c. bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante;
- d. risanamenti di edifici a basso fabbisogno energetico certificati MINERGIE®;
- e. realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico certificati MINERGIE®;
- f. realizzazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
- g. realizzazione di nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
- h. acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici;
- i. acquisto di nuove biciclette elettriche e robot taglia-erba elettrici **o altri utensili da giardino elettrici**;
- j. abbonamenti, tasse sociali o altri costi connessi con l'attività fisica, lo svago e le misure di prevenzione sanitaria.

² I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento, anche nelle relative ordinanze municipali.

Commento

Per quanto concerne l'articolo 3 capoverso 1 lettera i. si amplia il ventaglio di utensili da giardino elettrici che posso beneficiare di un incentivo oltre ai robot. Ciò tenuto anche conto del contenuto dell'articolo 9 capoverso 1 e del fatto che la relativa ordinanza d'applicazione è denominata Ordinanza municipale concernente l'attribuzione di un incentivo per l'acquisto di un robot taglia-erba elettrico o altri utensili da giardino.

Art. 4 Beneficiari

- ¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai **domiciliati** proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza che adempiono i seguenti requisiti non cumulabili:
 - a. hanno effettuato analisi energetiche degli edifici oggetto della richiesta d'incentivo,
 - b. hanno effettuato una Certificazione Energetica Cantonale dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo
 - c. (CECE – CECE Plus)
 - d. hanno effettuato il risanamento energetico dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo;
 - e. hanno realizzato nuovi edifici con elevati standard energetici (MINERGIE®).
- ² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili sono destinati ai **domiciliati** proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale di Porza che adempiono i seguenti requisiti non cumulabili:
 - a. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di energia solare termica;
 - b. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di elettricità fotovoltaica;
 - c. hanno realizzato dei sistemi di accumulo dell'energia prodotta tramite la realizzazione di un impianto solare;
 - d. hanno realizzato degli impianti di riscaldamento che utilizzano legna, pellet o altre fonti rinnovabili;
 - e. hanno provveduto a rinnovare gli impianti di riscaldamento alimentati ancora con elettricità diretta, oli combustibili o a gas, con la sostituzione tramite una pompa di calore.
- ³ Gli incentivi per la promozione della mobilità sostenibile sono destinati alle persone domiciliate nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti ecosostenibili quali ad esempio l'uso di biciclette elettriche (compresi altri microveicoli elettrici), dei mezzi pubblici, delle publibike nonché delle ricariche **pubbliche** per autoveicoli e motoveicoli elettrici presenti sul territorio comunale.
- ⁴ Gli incentivi a tutela dell'ambiente sono destinati alle persone domiciliate nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti ecosostenibili, quali ad esempio l'uso di robot taglia-erba elettrici o altri utensili da giardino elettrici **e**, compostiere domestiche **e benzina alchilata**.
- ⁵ Gli incentivi nell'ambito del benessere fisico sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti atti a preservare la salute delle persone, riducendo collateralmente i costi derivanti dal sistema sanitario attraverso, ad esempio, la telemedicina o la pratica di attività fisiche e ricreative.

Commento

Nell'ottica di destinare gli incentivi destinati alla promozione dell'efficienza energetica unicamente agli abitanti di Porza si propone di inserire nei primi due capoversi il termine *domiciliati*.

Al capoverso 3 si reputa opportuno eliminare il termine *pubbliche* al fine di non limitare la possibilità di erogare incentivi esclusivamente a tale tipo di ricarica.

A mente dello scrivente gli incentivi a favore dell'acquisto di benzina alchilata andrebbero eliminati poiché contrastano in un certo senso con lo spirito del capoverso 4, vale a dire la tutela dell'ambiente, nonché con gli aiuti all'acquisto di robot taglia-erba ed utensili da giardino elettrici.

CAPITOLO 2

Ottenimento degli incentivi a favore dell'efficienza energetica e l'impiego delle energie rinnovabili: condizioni, procedura e importi

Art. 5 Condizioni

Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e dell'impiego delle energie rinnovabili negli edifici possono essere concessi soltanto se **è stato elargito l'incentivo cantonale, ad eccezione degli impianti solari fotovoltaici per i quali è richiesto l'incentivo federale per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato. Per la realizzazione di impianti fotovoltaici, che non necessitano della licenza edilizia,**

~~è sufficiente una comunicazione all'attenzione dell'Ufficio tecnico comunale. Il versamento potrà essere effettuato solamente dopo il rilascio del relativo certificato di collaudo.~~

Commento

L'articolo andrebbe modificato nel senso che, in generale, l'incentivo comunale dev'essere unicamente subordinato all'ottenimento di quello cantonale, il che implica il rispetto di tutta una serie di norme superiori e requisiti specifici. Ciò a prescindere dalla necessità o meno di una licenza edilizia.

Per quanto attiene invece agli impianti solari fotovoltaici si propone di subordinarli all'ottenimento dell'incentivo federale. Ciò in ragione del fatto che alcuni abitanti preferiscono accordarsi con le Aziende Industriali di Lugano SA, che retribuiscono maggiormente l'elettricità immessa in rete rispetto all'Azienda Elettrica Ticinese, rinunciando automaticamente agli incentivi cantonali.

Tale proposta di modifica è anche in linea con gli sforzi promossi dalla Confederazione nel quadro dei lavori legislativi in materia di approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (cfr. in particolare, modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico) che intende sostenere l'ampliamento del ricorso al fotovoltaico e favorire, a termine, la creazione di comunità locali di energia elettrica.

Art. 6 Procedura

- ¹ La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata ~~dopo l'ottenimento di quello cantonale, oppure federale nel caso degli impianti solari fotovoltaici, di regola, mediante una richiesta da inoltrare al Municipio, prima dell'avvio dei lavori e prima di effettuare acquisti o ordinazioni.~~
- ² Per i risanamenti energetici di base, il bonus CECE e le certificazioni MINERGIE®, il Municipio può determinare l'ammontare dell'incentivo sulla scorta degli incentivi già accordati in via definitiva da parte dell'autorità cantonale.
- ³ Il Municipio può chiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria ~~e può rilasciare una promessa di incentivo con delle specifiche condizioni e dei vincoli temporali.~~
- ⁴ Eventuali incentivi da parte di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione.
- ⁵ ~~Una volta in possesso della promessa di incentivo, il richiedente potrà avviare i lavori o effettuare gli acquisti nel rispetto delle condizioni fissate dal Municipio.~~
- ⁶ ~~Una volta terminati i lavori o effettuati gli acquisti, il richiedente potrà inoltrare la richiesta di versamento al Municipio, con tutte le informazioni e i documenti richiesti.~~
- ⁵ In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
- ⁶ Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

Commento

Conformemente con quanto espresso all'articolo precedente il primo capoverso andrebbe semplicemente adeguato alla necessità di ottenere prima l'incentivo cantonale, oppure federale nel caso degli impianti solari fotovoltaici.

Qualora si decidesse di modificare l'articolo 5 come proposto, come pure il capoverso precedente, occorrerebbe cambiare i successivi nel modo seguente: al capoverso 3 andrebbe eliminata la possibilità di rilasciare una promessa di incentivo, mentre i capoversi 5 e 6 potrebbero essere eliminati.

Art. 7 Importi

Il Municipio può decidere di erogare incentivi entro i seguenti limiti:

¹ **Certificazione e analisi energetiche**

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a un minimo di CHF 250.– e un massimo CHF 3'000.--.

2 Risanamento energetico di base

Per i risanamenti energetici di base, per i quali è già stato riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo aggiuntivo pari a un minimo del 10%, sino a un massimo del 25% dell'incentivo cantonale. Il Municipio può inoltre stabilire un importo massimo dell'incentivo, non superiore comunque a CHF 5'000.--.

3 Bonus CECE (incentivo cantonale)

Per gli edifici risanati energeticamente, che ottengono un sensibile miglioramento nella classificazione CECE e che beneficiano di un incentivo "bonus CECE", da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario aggiuntivo pari a un minimo di CHF 500.-- e un massimo di CHF 2'500.--.

4 Risanamento energetico di edifici con certificazione MINERGIE®

Per gli edifici risanati energeticamente, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.-- e un massimo di CHF 5'000.--.

5 Realizzazione di nuovi edifici con certificazione MINERGIE®

Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.– e un massimo di CHF 5'000.--.

6 Nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo di CHF 500.– fino ad un massimo CHF 3'000.--.

7 Nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità **federale cantonale** (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo di CHF 500.– e un massimo CHF 3'000.--.

Commento

Adeguamento in funzione di quanto proposto all'articolo 5.

CAPITOLO 3

Ottenimento degli incentivi in ambito di mobilità sostenibile, ambiente, benessere fisico e tempo libero: condizioni, procedura e importi

Art. 8 Mobilità sostenibile

1 Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici

Per i cittadini domiciliati **e dimoranti (Permesso B)** nel Comune di Porza **o eventuali specifiche categorie e/o fasce d'età**, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di:

- abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici **Arcobaleno, TPL, ARL e Posta**, da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 300.– all'anno;
- abbonamenti nominativi FFS da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 300.– all'anno.**

Tali incentivi **non** sono cumulabili con altri incentivi/sussidi, (quali, ad es. i sussidi previsti dalle ordinanze del 3 ottobre 2016 per abbonamenti per cittadine/i in età AVS e AI e per studenti e apprendisti).

2 Acquisto di nuove biciclette elettriche

Per i cittadini domiciliati **e dimoranti (Permesso B)** nel Comune di Porza e le persone giuridiche datrici di lavoro, con sede operativa a Porza, per favorire la mobilità dei propri dipendenti (massimo tre (3) biciclette), il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica, da un minimo di 10% ad un massimo di 20% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 500.--.

³ **Abbonamento bike sharing**

Per i cittadini domiciliati ~~e dimoranti (Permesso B)~~ nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 100.-- all'anno.

Commento

Al capoverso 1, coerentemente con le modifiche all'articolo 4, si mantiene unicamente il termine generale domiciliati e si propone di inserire la possibilità di stabilire delle "sottocategorie di abitanti" nell'ottica di poter eventualmente meglio calibrare i destinatari degli incentivi.

Oltre a ciò, per una questione pratica si consiglia di eliminare il riferimento a specifici abbonamenti alla lettera a e nell'ottica di semplificare l'articolo e di eliminare la lettera b.

Infine, si invita a mantenere la formulazione attuale dell'ultima parte del capoverso in questione eliminando "non", al fine di aiutare maggiormente alcune categorie e/o fasce d'età della popolazione.

Art. 9 Ambiente

¹ **Acquisto robot taglia-erba o altri utensili da giardino elettrici**

Per i cittadini domiciliati ~~e dimoranti (Permesso B)~~ nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di robot taglia-erba o altri utensili da giardino elettrico da un minimo di 10% ad un massimo di 30% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 500.-- all'anno.

² **Acquisto benzina alchilata**

~~Per i cittadini domiciliati e dimoranti (Permesso B) nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di minimo 1 litro e massimo 10 litri, per un importo massimo del 75% del costo annuo per nucleo familiare.~~

² **Compostiere domestiche**

Per i cittadini domiciliati ~~e dimoranti (Permesso B)~~ nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di compostiere domestiche, per nucleo familiare, da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 100.-- all'anno.

Commento

Qualora venga dato seguito al nostro auspicio di eliminare l'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata esposto all'articolo 4 si invita ad eliminare il secondo capoverso del presente articolo e coerentemente con quanto proposto in precedenza si utilizza unicamente il termine generale domiciliati.

Art. 10 Benessere fisico e tempo libero

¹ **Abbonamenti attività fisiche e tasse associazioni sportive**

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per abbonamenti ad attività fisiche o affiliazioni a società sportive per un importo massimo di CHF 200.-- all'anno.

² **Centri sportivi**

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per l'accesso a piscine o altri centri connessi con l'attività fisica per un importo massimo di CHF 150.-- all'anno.

³ **Prevenzione sanitaria**

Il Municipio può riconoscere incentivi per costi legati a misure di prevenzione sanitaria, quali servizi di telemonitoraggio e telemedicina, per un importo massimo di CHF 150.-- all'anno.

⁴ **Scuole/attività artistiche e culturali**

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per affiliazioni a scuole e attività artistiche e culturali per un importo massimo di CHF 200.-- all'anno.

Art. 11 Riscossione indebita

Qualora un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

CAPITOLO 4 Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Sospensione o annullamento degli incentivi

- ¹ In funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, il Comune ha la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento e in un'ordinanza di applicazione.
- ² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

Art. 13 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con ~~l'approvazione del Consiglio di Stato effetto al xx.xx.xxxx, ritenuta l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.~~

Commento

Si propone di far entrare in vigore il regolamento al momento dell'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Visti gli articoli 13 cpv. 1 lett. a) e 42 cpv. 2 della Legge organica comunale, come pure 10 del Regolamento comunale, così come ogni altra norma in concreto applicabile si chiede al consesso di voler,

risolvere

- È abrogato il Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili, dell'ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico e conseguentemente approvato il nuovo Regolamento comunale concernente gli incentivi in favore dell'efficienza energetica, l'impiego delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'ambiente, il benessere fisico e il tempo libero, come da allegato.
- Il Municipio è incaricato della pubblicazione delle modifiche al Regolamento, giusta gli artt. 187 LOC e 41 RALOC e di sottoporle successivamente per approvazione al Consiglio di Stato, per delega al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (articoli 188 cpv. 2 e 190 LOC).
- La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.
- Le modifiche entrano in vigore dopo la ratifica cantonale.

Con i migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco: Il Segretario:
Nicola Rezzonico Massimiliano Canonica

Per esame e rapporto:

Gestione	Edilizia	Petizioni
X		X

Allegato: Regolamento comunale concernente gli incentivi in favore dell'efficienza energetica, l'impiego delle energie rinnovabili, la mobilità sostenibile, l'ambiente, il benessere fisico e il tempo libero.

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE GLI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, L'IMPIEGO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, LA MOBILITÀ SOSTENIBILE, L'AMBIENTE, IL BENESSERE FISICO E IL TEMPO LIBERO

Il Consiglio comunale di Porza, richiamati:

- la legge organica comunale del 10 marzo 1987, in particolare gli art. 186 e segg.;
- il regolamento di applicazione della legge organica comunale del 30 giugno 1987, in particolare gli art. 41 e 42 e 44;
- la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994;
- la legge federale sull'energia (LEne) del 30 settembre 2016;
- l'ordinanza federale sull'energia (OEn) del 1° novembre 2017;
- il decreto legislativo concernente la richiesta di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi e autorizzazione alla spesa di 130 milioni di franchi per la continuazione del programma di incentivi concernente l'efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell'informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell'energia, del 24 febbraio 2021 e successivi decreti;
- il regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;
- il regolamento comunale del 19 dicembre 2011;
- le Linee Guida al Risanamento energetico degli edifici (v. 24.12.2021) della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

dispone:

CAPITOLO 1

Scopo, beneficiari, autorità competente e campo di applicazione

Art. 1 Scopo

¹ Con il presente regolamento, il Comune di Porza disciplina l'erogazione di incentivi in favore:

- dell'efficienza energetica;
- dell'impiego delle energie rinnovabili;
- della mobilità sostenibile;
- dell'ambiente;
- del benessere fisico e il tempo libero.

² Definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali.

Art. 2 Autorità competente

¹ L'applicazione del presente regolamento è di competenza del Municipio che può avvalersi della collaborazione dei preposti servizi dell'amministrazione comunale oltre che di enti e specialisti esterni.

² In particolare, è competenza del Municipio:

- a. emanare le decisioni di concessione degli incentivi;
- b. definire le tipologie di intervento e i rispettivi importi tramite ordinanze di applicazione concernenti l'erogazione degli incentivi a favore dei vari ambiti e in funzione del credito stanziato;
- c. regolare con eventuali ordinanze di applicazione i dettagli e le modalità dell'assegnazione e della determinazione dell'ammontare degli incentivi nei vari campi di applicazione del presente regolamento.

³ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo, in forma anonima, le caratteristiche e i dati tecnici concernenti gli oggetti incentivati.

Art. 3 Campi di applicazione

¹ Il Comune di Porza può riconoscere degli incentivi finanziari nei seguenti ambiti:

- a. certificazioni e analisi energetiche degli edifici;
- b. risanamento energetico di base su immobili esistenti;

- c. bonus CECE per risanamento energetico di base particolarmente performante;
 - d. risanamenti di edifici a basso fabbisogno energetico certificati MINERGIE®;
 - e. realizzazione di nuovi edifici a basso fabbisogno energetico certificati MINERGIE®;
 - f. realizzazione di nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
 - g. realizzazione di nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta;
 - h. acquisto di abbonamenti per i trasporti pubblici;
 - i. acquisto di nuove biciclette elettriche e robot taglia-erba elettrici o altri utensili da giardino elettrici;
 - j. abbonamenti, tasse sociali o altri costi connessi con l'attività fisica, lo svago e le misure di prevenzione sanitaria.
- ² I dettagli specifici di ogni singola misura di incentivazione sono descritti, oltre che nel presente regolamento, anche nelle relative ordinanze municipali.

Art. 4 Beneficiari

- ¹ Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'efficienza energetica sono destinati ai domiciliati proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale del Comune di Porza che adempiono i seguenti requisiti non cumulabili:
- a. hanno effettuato analisi energetiche degli edifici oggetto della richiesta d'incentivo,
 - b. hanno effettuato una Certificazione Energetica Cantonale dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo
 - c. (CECE - CECE Plus)
 - d. hanno effettuato il risanamento energetico dell'edificio oggetto della richiesta d'incentivo;
 - e. hanno realizzato nuovi edifici con elevati standard energetici (MINERGIE®).
- ² Gli incentivi finanziari destinati alla promozione dell'utilizzo di energie rinnovabili sono destinati ai domiciliati proprietari di edifici riscaldati, ubicati sul territorio giurisdizionale di Porza che adempiono i seguenti requisiti non cumulabili:
- a. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di energia solare termica;
 - b. hanno realizzato degli impianti solari per la produzione di elettricità fotovoltaica;
 - c. hanno realizzato dei sistemi di accumulo dell'energia prodotta tramite la realizzazione di un impianto solare;
 - d. hanno realizzato degli impianti di riscaldamento che utilizzano legna, pellet o altre fonti rinnovabili;
 - e. hanno provveduto a rinnovare gli impianti di riscaldamento alimentati ancora con elettricità diretta, oli combustibili o a gas, con la sostituzione tramite una pompa di calore.
- ³ Gli incentivi per la promozione della mobilità sostenibile sono destinati alle persone domiciliate nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti ecosostenibili quali ad esempio l'uso di biciclette elettriche (compresi altri microveicoli elettrici), dei mezzi pubblici, delle publibike nonché delle ricariche per autoveicoli e motoveicoli elettrici presenti sul territorio comunale.
- ⁴ Gli incentivi a tutela dell'ambiente sono destinati alle persone domiciliate nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti ecosostenibili, quali ad esempio l'uso di robot taglia-erba elettrici o altri utensili da giardino elettrici e compostiere domestiche.
- ⁵ Gli incentivi nell'ambito del benessere fisico sono destinati ai cittadini domiciliati nel Comune e hanno lo scopo di promuovere comportamenti atti a preservare la salute delle persone, riducendo collateralmente i costi derivanti dal sistema sanitario attraverso, ad esempio, la telemedicina o la pratica di attività fisiche e ricreative.

CAPITOLO 2

Ottenimento degli incentivi a favore dell'efficienza energetica e l'impiego delle energie rinnovabili: condizioni, procedura e importi

Art. 5 Condizioni

Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e dell'impiego delle energie rinnovabili negli edifici possono essere concessi soltanto se è stato elargito l'incentivo cantonale, ad eccezione degli impianti solari fotovoltaici per i quali è richiesto l'incentivo federale.

Art. 6 Procedura

- ¹ La procedura per l'ottenimento degli incentivi è avviata dopo l'ottenimento di quello cantonale, oppure federale nel caso degli impianti solari fotovoltaici.

- ² Per i risanamenti energetici di base, il bonus CECE e le certificazioni MINERGIE®, il Municipio può determinare l'ammontare dell'incentivo sulla scorta degli incentivi già accordati in via definitiva da parte dell'autorità cantonale.
- ³ Il Municipio può chiedere informazioni supplementari, una volta verificati gli aspetti di sua competenza e la relativa copertura finanziaria.
- ⁴ Eventuali incentivi da parte di terzi devono essere esplicitamente dichiarati nella richiesta di incentivo. Il Municipio può decidere di non erogare incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi, rispettivamente di altre forme di agevolazione.
- ⁵ In caso di mancata osservanza delle condizioni, dei termini e delle scadenze indicati, il Municipio può negare il versamento dell'incentivo.
- ⁶ Nel caso in cui un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

Art. 7 Importi

Il Municipio può decidere di erogare incentivi entro i seguenti limiti:

¹ Certificazione e analisi energetiche

Per la realizzazione di un Certificato Energetico Cantonale degli Edifici CECE o CECE Plus, effettuato per edifici riscaldati esistenti, realizzati prima del 2000, può essere erogato un incentivo pari a un minimo di CHF 250.— e un massimo CHF 3'000.--.

² Risanamento energetico di base

Per i risanamenti energetici di base, per i quali è già stato riconosciuto un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo aggiuntivo pari a un minimo del 10%, sino a un massimo del 25% dell'incentivo cantonale. Il Municipio può inoltre stabilire un importo massimo dell'incentivo, non superiore comunque a CHF 5'000.--.

³ Bonus CECE (incentivo cantonale)

Per gli edifici risanati energeticamente, che ottengono un sensibile miglioramento nella classificazione CECE e che beneficiano di un incentivo "bonus CECE", da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario aggiuntivo pari a un minimo di CHF 500.-- e un massimo di CHF 2'500.--.

⁴ Risanamento energetico di edifici con certificazione MINERGIE®

Per gli edifici risanati energeticamente, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.-- e un massimo di CHF 5'000.--.

⁵ Realizzazione di nuovi edifici con certificazione MINERGIE®

Per i nuovi edifici, che hanno ottenuto una certificazione MINERGIE® e che beneficiano di un incentivo da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo forfettario pari a un minimo di CHF 1'000.— e un massimo di CHF 5'000.--.

⁶ Nuovi impianti solari termici per la produzione di calore con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Per la realizzazione di impianti solari termici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità cantonale, il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo di CHF 500.— fino ad un massimo CHF 3'000.--.

⁷ Nuovi impianti solari fotovoltaici per la produzione di elettricità con i relativi sistemi di accumulo dell'energia prodotta

Per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, che beneficiano di incentivi da parte dell'autorità federale (contributo unico), il Municipio può accordare un incentivo supplementare pari a un minimo di CHF 500.— e un massimo CHF 3'000.--.

CAPITOLO 3

Ottenimento degli incentivi in ambito di mobilità sostenibile, ambiente, benessere fisico e tempo libero: condizioni, procedura e importi

Art. 8 Mobilità sostenibile

¹ **Acquisto abbonamenti per i trasporti pubblici**

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza o eventuali specifiche categorie e/o fasce d'età, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti nominativi per i trasporti pubblici da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 300.- all'anno;

Tali incentivi sono cumulabili con altri incentivi/sussidi, (quali, ad es. i sussidi previsti dalle ordinanze del 3 ottobre 2016 per abbonamenti per cittadine/i in età AVS e AI e per studenti e apprendisti).

² **Acquisto di nuove biciclette elettriche**

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza e le persone giuridiche datrici di lavoro, con sede operativa a Porza, per favorire la mobilità dei propri dipendenti (massimo tre (3) biciclette), il Municipio può accordare un incentivo per l'acquisto di una bicicletta elettrica, da un minimo di 10% ad un massimo di 20% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 500.--.

³ **Abbonamento bike sharing**

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di abbonamenti da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 100.-- all'anno.

Art. 9 Ambiente

¹ **Acquisto robot taglia-erba o altri utensili da giardino elettrici**

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di robot taglia-erba o altri utensili da giardino elettrico da un minimo di 10% ad un massimo di 30% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 500.-- all'anno.

² **Compostiere domestiche**

Per i cittadini domiciliati nel Comune di Porza, il Municipio può riconoscere una partecipazione all'acquisto di compostiere domestiche, per nucleo familiare, da un minimo di 30% ad un massimo di 50% del prezzo di acquisto fino a un importo massimo di CHF 100.-- all'anno.

Art. 10 Benessere fisico e tempo libero

¹ **Abbonamenti attività fisiche e tasse associazioni sportive**

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per abbonamenti ad attività fisiche o affiliazioni a società sportive per un importo massimo di CHF 200.-- all'anno.

² **Centri sportivi**

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per l'accesso a piscine o altri centri connessi con l'attività fisica per un importo massimo di CHF 150.-- all'anno.

³ **Prevenzione sanitaria**

Il Municipio può riconoscere incentivi per costi legati a misure di prevenzione sanitaria, quali servizi di telemonitoraggio e telemedicina, per un importo massimo di CHF 150.-- all'anno.

⁴ **Scuole/attività artistiche e culturali**

Limitatamente al territorio del Cantone Ticino, il Municipio può riconoscere incentivi per affiliazioni a scuole e attività artistiche e culturali per un importo massimo di CHF 200.-- all'anno.

Art. 11 Riscossione indebita

Qualora un incentivo sia stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione dell'incentivo versato.

CAPITOLO 4

Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Sospensione o annullamento degli incentivi

- ¹ In funzione dell'evoluzione delle condizioni quadro, del proprio bilancio energetico e della propria disponibilità finanziaria, il Comune ha la facoltà di rinunciare all'erogazione di uno o più incentivi contemplati nel presente regolamento e in un'ordinanza di applicazione.
- ² In caso di esaurimento del credito annuo previsto, le richieste vengono messe in lista di attesa. La relativa decisione di contributo viene emessa appena disponibile il credito per l'anno successivo.

Art. 13 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 e delle relative norme di applicazione.

Art. 14 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.